



COMUNE DI ALA

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 di data 17 dicembre 2020
Entrato in vigore in data 1° gennaio 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Flavia Brunelli

IL PRESIDENTE
Gigliola Cristoforetti

INDICE

Titolo I – Oggetto, finalità e struttura

- art. 1 Oggetto e finalità pag.
art. 2 Struttura pag.

Titolo II – Caratteristiche dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

- art. 3 Forme organizzative di gestione pag.
art. 4 Nido d'infanzia pag.
art. 5 Gestione in forma associata del servizio di nido d'infanzia pag.
art. 6 Nido familiare – Servizio tagesmutter pag.
art. 7 Servizi integrativi pag.
art. 8 Nido d'infanzia nei luoghi di lavoro pag.

Titolo III – Criteri di accesso

- art. 9 Accesso ai servizi socio-educativi per la prima infanzia pag.

Capo I – Accesso al nido d'infanzia

- art. 10 Ammissione al nido d'infanzia pag.
art. 11 Graduatoria di ammissione al nido d'infanzia pag.
art. 12 Accettazione del posto e inserimento pag.
art. 13 Mancata accettazione e rinuncia al servizio pag.
art. 14 Dimissioni dal servizio pag.

Capo II – Accesso al nido familiare – servizio tagesmutter

- art. 15 Modalità di calcolo del sostegno economico alle famiglie pag.
art. 16 Presentazione e ammissione delle domande di sussidio pag.
art. 17 Erogazione del sostegno finanziario pag.

Titolo IV – Aspetti gestionali ed organizzativi

- art. 18 Gestione dei servizi pag.
art. 19 Funzionamento ed organizzazione pag.
art. 20 Calendario e orario di apertura del nido d'infanzia pag.
art. 21 Gruppo degli operatori del nido d'infanzia pag.
art. 22 Coordinatrice o coordinatore pedagogico pag.
art. 23 Organizzazione interna del nido d'infanzia pag.
art. 24 Ruolo della coordinatrice o del coordinatore interno del nido d'infanzia pag.
art. 25 Organizzazione del nido familiare - servizio tagesmutter pag.

Titolo V – Forme di partecipazione

- art. 26 Partecipazione delle famiglie pag.
art. 27 Assemblea dei genitori del nido d'infanzia pag.
art. 28 Partecipazione economica degli utenti del nido d'infanzia pag.

Titolo VI – Disposizioni finali

- art. 29 Informazione e trasparenza pag.
art. 30 Norma di rinvio pag.
art. 31 Entrata in vigore pag.

Titolo I – Oggetto, finalità e struttura

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi fondamentali e delle finalità contenuti nella Legge Provinciale 12 marzo 2002, n. 4 e s.m.i. disciplina il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune ed in particolare la gestione e il funzionamento dei medesimi.
2. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia del Comune di Ala costituisce un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico – fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa, di norma, tra i tre mesi ed i tre anni.
3. Il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia del Comune concorre alla gestione condivisa delle responsabilità genitoriali, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia.
4. Il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia del Comune costituisce punto di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico, sociale, di mediazione culturale e di valorizzazione delle tradizioni locali.
5. Il comune, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, promuove sperimentazioni di nuovi servizi integrativi ai nidi d'infanzia, al fine di adeguarli alle esigenze evolutive ed educative dei bambini e ai bisogni delle famiglie.

Art. 2 - Struttura

1. I servizi socio-educativi per la prima infanzia sono rivolti alle bambine e ai bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni.
2. I servizi sono organizzati in modo da garantire il diritto all'inserimento e all'integrazione delle bambine e dei bambini diversamente abili o in situazione di svantaggio sociale e culturale, costituendo punto di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero.
3. Nell'ottica di sistema, i servizi sono articolati in modo da assicurare la sinergia e la collaborazione in una logica di continuità con gli altri servizi educativi, in particolare con la scuola d'infanzia, con i servizi sociali e sanitari ed anche attraverso la predisposizione di specifici percorsi di raccordo.
4. Essi assicurano la partecipazione delle famiglie utenti, la professionalità e la formazione permanente del personale.
5. I servizi sono gestiti, nelle forme previste dalla vigente normativa, in stretta collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento la quale, in particolare, nel rispetto del principio di sussidiarietà, svolge funzioni di promozione, di sostegno finanziario, di qualificazione e di coerenza del sistema dei servizi socio-educativi per l'infanzia sul territorio provinciale, garantendo il coordinamento degli stessi sotto il profilo pedagogico attraverso specifiche azioni di sistema, nonché la formazione e l'aggiornamento del personale educativo e la complessiva qualificazione professionale degli operatori, l'attività di ricerca, la raccolta dei dati ed il monitoraggio della qualità dei servizi esistenti.

Titolo II – Caratteristiche dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Art. 3 – Forme organizzative di gestione

1. Ai sensi dell'art. 7 della L.P. n. 4/2002 e s.m., il Comune può gestire il servizio di nido d'infanzia ed i servizi integrativi direttamente in economia o mediante affidamento ad organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi sulla base di quanto indicato negli strumenti di programmazione comunale.
2. L'affidamento ad organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi è effettuato con adeguate procedure concorrenziali, nel rispetto della normativa vigente, sulla base di disciplinari nei quali sono definiti i requisiti organizzativi e di funzionamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme provinciali di settore vigenti, dalla carta dei servizi e dagli atti di indirizzo dell'amministrazione comunale.
3. Sul territorio comunale possono altresì operare strutture istituite e gestite da altri soggetti accreditati, che il Comune può sostenere tramite finanziamento diretto o indirettamente, anche attraverso l'intervento a favore dei singoli nuclei familiari.
4. I servizi socio-educativi per la prima infanzia possono confluire tramite forme di gestione congiunta in un sistema più ampio e articolato che prevede l'integrazione con la scuola dell'infanzia, tenendo conto dei più moderni sviluppi scientifici in materia pedagogico-educativa, della psicologia, degli indirizzi e delle finalità assunti e fatti propri dall'ordinamento giuridico vigente.

Art. 4 - Nido d'infanzia

1. Il nido d'infanzia assicura in modo continuo e prioritario l'educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e del loro sviluppo cognitivo, affettivo, etico-sociale, avvalendosi di personale qualificato e all'interno di strutture ad esso deputate.

Art. 5 – Gestione in forma associata del servizio di nido d'infanzia

1. Al fine di svolgere le proprie funzioni in modo ottimale e coordinato o di effettuare interventi di reciproco interesse, il comune può adottare forme associative o di collaborazione per la gestione del servizio di nido d'infanzia con altri comuni.
2. Con apposita convenzione sono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 6 – Nido familiare – Servizio tagesmutter

1. Il comune, nell'esercizio delle funzioni previste dalla vigente normativa provinciale in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia e sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove il nido familiare - servizio tagesmutter.
2. Tale servizio assicura risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie ed ai bisogni delle bambine e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo, fornendo un servizio stabile e continuato, affidato a personale qualificato, in collegamento con i soggetti accreditati in base alla vigente normativa.

3. Il nido familiare - servizio tagesmutter è inteso quale servizio complementare, non sostitutivo, del nido d'infanzia ed è gestito da organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio comunale ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 e relative disposizioni attuative.
4. Il sostegno agli organismi di cui al precedente comma avviene direttamente, mediante erogazione di apposito finanziamento ai soggetti gestori del servizio, finalizzato all'abbattimento dei costi sostenuti dalle famiglie che usufruiscono del servizio di "nido familiare – servizio Tagesmutter", sulla base delle condizioni familiari ed economico-patrimoniali del richiedente, a seguito di presentazione di specifica domanda.

Art. 7 - Servizi integrativi

1. L'amministrazione comunale si riserva la possibilità di attivare o di sostenere servizi integrativi ai nidi d'infanzia, quali i centri per bambini e genitori, gli spazi gioco e d'accoglienza e altre sperimentazioni di nuovi servizi integrativi secondo la normativa vigente.
2. I centri di cui al comma precedente, opportunamente attrezzati e preferibilmente situati presso le medesime strutture impiegate per gli altri servizi socio-educativi per la prima infanzia, possono prevedere la compresenza dei genitori o di adulti accompagnatori, forniscono occasioni di gioco, di incontro e di socializzazione per i bambini e costituiscono opportunità di incontro e comunicazione per gli adulti. Ai centri possono accedere le bambine e i bambini fino ai tre anni di età.
3. Gli spazi gioco e di accoglienza sono servizi con finalità educative e di socializzazione presso i quali opera personale qualificato al quale sono affidati bambine e bambini tra i diciotto e i trentasei mesi di età, per un tempo massimo di tre ore giornaliere e con frequenza anche diversificata e, in attuazione di progetti pedagogici adeguatamente articolati sotto il profilo didattico, strumentale, strutturale e di gestione, fino agli undici anni.
4. La Giunta comunale, all'atto dell'istituzione del servizio, definisce le modalità e i criteri di svolgimento e di erogazione del servizio nonché i criteri per la determinazione della quota di partecipazione della famiglia, delle agevolazioni tariffarie e dei casi di esonero.

Art. 8 - Nido d'infanzia nei luoghi di lavoro

1. Al fine di agevolare la conciliazione dei tempi dell'attività lavorativa con quelli delle cure familiari, il Comune di Ala può sostenere i nidi d'infanzia costituiti presso datori di lavoro privati o pubblici, realizzati e gestiti anche a livello interaziendale sulla base di convenzioni tra i soggetti interessati.
2. Tali nidi possono essere collocati in strutture interne ai luoghi di lavoro o prossime agli stessi e messe a disposizione dai datori di lavoro ovvero da soggetti pubblici e privati.
3. Le modalità di attivazione di tali nido sono disciplinate dall'art. 3 bis della L.P. 4/2002.

Titolo III – Criteri di accesso

Art. 9 – Accesso ai servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. I bambini e le bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, residenti nel Comune di Ala, possono usufruire dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.
2. Vengono prioritariamente ammessi ai servizi le bambine e i bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale, per i quali è prevista l'attuazione di un progetto educativo individualizzato.
3. Nel caso in cui il servizio di asilo nido sia gestito in forma associata, con apposita convenzione è stabilita la riserva di posti per i bambini residenti nei comuni contraenti.
4. Il Comune, in deroga al principio della residenza e compatibilmente ai posti disponibili, può disporre mediante accordo le modalità e i criteri per la riserva di posti nei propri servizi socio-educativi per la prima infanzia a favore di Comuni richiedenti. Il Comune beneficiario interviene finanziariamente a copertura del costo del servizio fruito dai propri bambini per la quota non coperta dal contributo provinciale e dalla retta a carico dell'utente.
5. Tenuto conto della consistenza della lista d'attesa, e su espressa richiesta della famiglia, alle bambine e ai bambini che hanno acquisito il diritto di frequenza alla scuola dell'infanzia, è consentita la permanenza al nido oltre il compimento del terzo anno d'età, fino alla conclusione dell'anno educativo.
6. La permanenza al nido d'infanzia e al nido familiare - servizio Tagesmutter è assicurata, per motivi di continuità, alle bambine e ai bambini che, al compimento del terzo anno di età, non hanno acquisito il diritto alla frequenza della scuola dell'infanzia.
7. Per particolari e giustificate esigenze ai bambini diversamente abili con diritto alla frequenza nella scuola dell'infanzia è consentita la permanenza per un ulteriore anno al nido d'infanzia e al nido familiare -servizio Tagesmutter.

CAPO I – Accesso al nido d'infanzia

Art. 10 - Ammissione al nido d'infanzia

1. La Giunta comunale individua i termini, le modalità di presentazione delle domande e le modalità di applicazione dei seguenti criteri e parametri per la formazione delle graduatorie:
 - situazione della bambina e del bambino con particolare riferimento alla presenza di minorazioni psicofisiche e/o alla mancanza di adeguata assistenza familiare;
 - situazione familiare con particolare riferimento alla presenza di un solo genitore, al numero dei componenti, alla loro situazione lavorativa, alla presenza di disabilità e ogni altro elemento significativo al fine dell'individuazione del bisogno;
 - situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare;
 - tempo di attesa per le domande non soddisfatte alla scadenza della graduatoria.
2. Delle modalità di presentazione delle domande e delle relative scadenze è data ampia informazione.
3. Le famiglie sono tenute ad informare tempestivamente il servizio comunale competente dei mutamenti significativi intervenuti nella situazione familiare ed economico-patrimoniale della famiglia stessa, in modo da consentire l'aggiornamento della graduatoria.

4. Il servizio comunale competente, d'intesa con l'ente gestore, predispone il piano degli inserimenti, sulla base della capienza della struttura, del rapporto numerico bambini/educatori e dei posti disponibili a seguito delle dimissioni degli iscritti che frequenteranno la scuola d'infanzia, con l'obiettivo di garantire insieme la qualità del servizio ed il pieno utilizzo della struttura.
5. L'assegnazione dei posti al nido d'infanzia è effettuata seguendo l'ordine di posizione in graduatoria ed in base al criterio della suddivisione in gruppi omogenei per età dei bambini.
6. Al momento dell'ammissione, l'utente deve produrre le certificazioni e le altre prescrizioni sanitarie richieste dalla legge.

Art. 11 - Graduatoria di ammissione al nido d'infanzia

1. Il responsabile di area forma ed approva la graduatoria entro il mese di giugno per le ammissioni previste nel mese di settembre ed entro il mese di novembre per quelle previste nel mese di gennaio, nonché stabilisce adeguate forme di pubblicizzazione.
2. Il Comune si riserva la facoltà di predisporre una graduatoria di riserva, alla quale si attinge solo nei casi in cui vi siano ancora posti disponibili e le domande della graduatoria pubblicata precedentemente siano state accolte. L'eventuale ulteriore disponibilità di posti sarà pubblicizzata nelle forme previste dalla legge.

Art. 12 - Accettazione del posto e inserimento

1. L'utente accetta il posto assegnato entro i termini fissati nell'atto di approvazione della graduatoria per l'ammissione al nido d'infanzia.
2. Il mancato rispetto dei termini fissati è considerato tacita rinuncia e comporta la cancellazione del nominativo dalla graduatoria.
3. Per i posti disponibili dopo la prima assegnazione o in corso di anno educativo, il servizio comunale competente comunica all'utente l'assegnazione del posto ai recapiti da questo indicati nella domanda di ammissione.
4. L'utente comunica al servizio competente la propria accettazione in forma scritta anche tramite e-mail, entro due giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma precedente.
5. L'accettazione del posto ai sensi del presente articolo si perfeziona con il pagamento di un anticipo tariffario stabilito dalla Giunta comunale.

Art. 13 - Mancata accettazione e rinuncia al servizio

1. La mancata accettazione del posto determina la cancellazione del nominativo della bambina o del bambino dalla graduatoria.
2. L'utente non ha diritto alla restituzione dell'anticipo della retta versato se rinuncia al servizio dopo l'accettazione del posto.

Art. 14 - Dimissioni dal servizio

1. Le dimissioni volontarie dal servizio sono presentate al servizio comunale competente in forma scritta dall'utente, almeno quindici giorni prima dell'ultimo giorno di frequenza.

2. L'utente comunque corrisponde la retta per i quindici giorni successivi dalla comunicazione effettuata in difetto dei termini di cui al comma 1.
3. Il passaggio alla scuola d'infanzia dei bambini e delle bambine iscritti al nido d'infanzia non è ritenuto dimissione volontaria dal servizio.

CAPO II – Accesso al nido familiare – servizio Tagesmutter

Art. 15 – Modalità di calcolo del sostegno economico alle famiglie

1. Per la fruizione del nido familiare - servizio tagesmutter è riconosciuto alle famiglie residenti ad Ala, che non fruiscono del nido d'infanzia, l'accesso ad un sostegno economico.
2. Allo scopo di differenziare la partecipazione economica delle famiglie alle spese di gestione del servizio di nido familiare – servizio Tagesmutter, in relazione alle rispettive condizioni socio economiche e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, il Comune riconosce al soggetto gestore del servizio, a fronte di ciascuna ora di servizio effettivamente erogata agli utenti, un sostegno economico nel limite massimo, per ciascun bambino, di 120 ore mensili.
3. Tale limite orario potrà essere ridotto in rapporto alle disponibilità finanziarie stanziata in ciascun anno ed al numero dei soggetti che utilizzano il servizio. La riduzione del limite orario avrà effetto dal mese successivo a quello in cui viene comunicata al soggetto gestore del servizio.
4. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, potrà aumentare il limite orario mensile, in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie, limitatamente ai periodi in cui si accerti l'indisponibilità di posti presso il servizio di nido d'infanzia.
5. L'ammontare del sostegno, determinato in rapporto al coefficiente della condizione economica familiare risultante dall'applicazione del metodo esperto provinciale ICEF, viene stabilito con apposito provvedimento giuntale.

Art. 16 – Presentazione e ammissione delle domande di sussidio

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al precedente articolo, almeno un mese prima dell'inizio del servizio dovrà essere trasmessa al competente servizio comunale, domanda sottoscritta dalla famiglia. Alla richiesta dovrà essere allegata una dichiarazione di accettazione da parte dell'ente gestore e la documentazione dalla quale risulti l'Indicatore della Condizione Economica Familiare - ICEF del proprio nucleo familiare – che dovrà essere richiesto ad un ente accreditato dalla Provincia Autonoma di Trento. Nella domanda dovrà essere indicato il periodo in cui si necessita del servizio, il presumibile monte ore mensile ed eventuali altre indicazioni richieste dal competente servizio comunale.
2. Le domande saranno soddisfatte seguendo l'ordine di presentazione, fino a concorrenza massima della disponibilità stanziata a bilancio.
3. Sarà in ogni caso garantito il diritto all'inserimento ed all'integrazione dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale.
4. L'ammissione al sostegno è definita con provvedimento del responsabile di area. Il comune provvederà alla valutazione delle domande impegnando successivamente la relativa spesa sui fondi disponibili.

Art. 17 – Erogazione del sostegno finanziario

Comune di Ala – Provincia di Trento

Regolamento comunale per la gestione dei servizi socio educativi per la prima infanzia

1. Ciascun ente gestore, per accedere ai benefici del presente Regolamento, dovrà depositare annualmente il piano tariffario in vigore oltre ad una relazione relativa ai costi di gestione del servizio realizzato.
2. L'erogazione del sostegno finanziario avviene mediante rate mensili posticipate, previa presentazione di idonea documentazione dei servizi forniti dall'ente gestore, dalla quale risulti elenco dei bambini fruitori del servizio, le ore effettivamente usufruite e la relativa tariffa applicata.

Titolo IV – Aspetti gestionali ed organizzativi

Art. 18 - Gestione dei servizi

1. I servizi socio-educativi per la prima infanzia sono gestiti o sostenuti dal Comune secondo quanto previsto dall'art. 7 della LP 4/2002 e s.m. e i.
2. Con particolare riferimento al nido d'infanzia, il servizio può prevedere modalità di funzionamento diversificate rispetto ai tempi di apertura (nido part-time), all'orario (nido con orario prolungato) ed alla ricettività (micro-nido), sulla base di progetti pedagogici specifici e organizzati secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa provinciale e dai regolamenti di attuazione, garantendo in ogni caso i servizi di mensa e di riposo.

Art. 19 - Funzionamento ed organizzazione

1. La permanenza massima di uno stesso bambino presso i servizi socio-educativi per la prima infanzia non può superare giornalmente le undici ore complessive.
2. I servizi socio-educativi per la prima infanzia hanno sede in strutture adeguate e vanno preferibilmente ubicati in località aperte e pianeggianti, in prossimità di zone destinate a verde pubblico, soleggiate, lontane da fonti di inquinamento, facilmente accessibili agli utenti e agevolmente collegate con altri servizi educativi e sociali al fine di favorire processi di integrazione e continuità.
3. Tutti gli spazi, interni ed esterni, del nido d'infanzia e dei servizi complementari ed integrativi devono possedere le previste certificazioni di abitabilità e/o agibilità, e mantenere nel tempo caratteristiche strutturali, impiantistiche, di arredo e riferite ai giochi e al materiale didattico, tali da tutelare e promuovere la salute ed il benessere delle bambine e dei bambini e del personale. Devono essere, inoltre, organizzati secondo gli standard dimensionali e le diverse funzioni svolte dai servizi, prescritti dalla normativa vigente.
4. Relativamente alle caratteristiche ambientali, quali condizioni di illuminazione, acustiche, di abitabilità, barriere architettoniche, sicurezza e condizioni igieniche, la struttura deve essere conforme alla normativa vigente.
5. Il personale addetto ai servizi socio-educativi per la prima infanzia deve possedere i requisiti di accesso previsti dalla normativa provinciale vigente.
6. Il personale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è tenuto ad adottare un comportamento ed un abbigliamento decoroso in considerazione della particolare delicatezza della funzione svolta e della particolare sensibilità dell'utenza del servizio.

Art. 20 - Calendario e orario di apertura del nido d'infanzia

1. Il servizio di nido d'infanzia è erogato per 11 mesi, indicativamente, da inizio settembre a fine luglio. L'anno educativo non può avere durata inferiore alle 46 settimane, con attività per almeno cinque giorni la settimana.
2. L'orario di apertura non può essere inferiore a sei ore giornaliere. Il nido d'infanzia è aperto indicativamente dalle ore sette e trenta alle diciassette, dal lunedì al venerdì.
3. L'Amministrazione si riserva di attivare il servizio di anticipo e/o di posticipo il cui costo a carico delle famiglie è quantificato all'interno del piano tariffario.

4. Sentita la Giunta comunale, il Sindaco fissa, per ogni anno educativo, il calendario delle festività e delle chiusure annuali nonché l'orario di apertura giornaliera, con la definizione delle eventuali fasce orarie (tempo normale, part-time, anticipo e posticipo).
5. L'Amministrazione comunale valuta l'attivazione nel periodo di chiusura estivo, in base alle domande presentate dalle famiglie dei bambini e delle bambine iscritti, del servizio di nido con uno specifico progetto educativo.

Art. 21 - Gruppo degli operatori del nido d'infanzia

1. Le educatrici e gli educatori, la coordinatrice o il coordinatore, le addette e gli addetti alle funzioni ausiliarie e alla cucina costituiscono il gruppo di lavoro, che opera unitariamente per la concreta attuazione delle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
2. A tal fine, il personale concorre, secondo le rispettive competenze, all'elaborazione ed all'aggiornamento del progetto educativo del servizio, che deve prevedere i necessari momenti di incontro con le famiglie delle bambine e dei bambini iscritti.
3. Le addette e gli addetti alle funzioni ausiliarie e alla cucina garantiscono, in relazione all'orario di apertura dei servizi, al numero delle bambine e dei bambini e alle esigenze organizzative, il servizio di mensa, il supporto alle attività educative, la pulizia ed il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.

Art. 22 - Coordinatrice o coordinatore pedagogico

1. Il gestore garantisce la presenza di una coordinatrice o di un coordinatore pedagogico a supporto dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dotato di professionalità con competenze psico-pedagogiche.
2. La coordinatrice o il coordinatore pedagogico ha come compiti principali quelli di elaborare l'indirizzo e la programmazione pedagogici ed educativi del servizio, concorrendo alla sua progettazione ed attuazione; garantire la continuità educativa del nido; sostenere, promuovere e valorizzare le competenze del personale educativo; pianificare momenti di verifica e valutazione.

Art. 23 - Organizzazione interna del nido d'infanzia

1. Il nido d'infanzia si struttura ed opera in gruppi che si costituiscono in relazione all'età ed al quadro di sviluppo psico-motorio delle bambine e dei bambini, nonché alle caratteristiche della struttura.
2. Le educatrici e gli educatori, pur seguendo in prevalenza uno dei gruppi, svolgono la propria attività in collaborazione con tutto il personale, secondo moduli organizzativi ed educativi programmati insieme, con il supporto della coordinatrice o del coordinatore pedagogico.
3. Il rapporto tra educatrici/educatori e bambine/bambini corrisponde a quello stabilito dalle norme e dalle deliberazioni provinciali attuative.
4. Nei gruppi in cui sono inseriti bambine o bambini diversamente abili o che si trovano in situazioni di particolare svantaggio socio-culturale, in relazione al numero o alla gravità dei casi, su proposta del gruppo di lavoro interdisciplinare, può essere stabilita la riduzione del numero delle bambine e dei bambini o, in alternativa, l'assegnazione di una educatrice o di un educatore supplementare.

Art. 24 - Ruolo della coordinatrice o del coordinatore interno del nido d'infanzia

1. La coordinatrice o il coordinatore del nido è responsabile del buon funzionamento del servizio e sovrintende all'attività del gruppo di lavoro rappresentando, all'interno e all'esterno, il punto di riferimento del nido.
2. La coordinatrice o il coordinatore del nido programma e organizza l'attività del gruppo di lavoro, garantendo la massima collaborazione ed interscambio informativo e funzionale con il gruppo di lavoro medesimo e comunque tra tutte le componenti del nido d'infanzia.
3. In specifico competono alla coordinatrice o al coordinatore i seguenti compiti:
 - la programmazione e l'organizzazione delle riunioni periodiche del gruppo di lavoro;
 - la compilazione giornaliera dell'apposito registro delle presenze delle bambine e dei bambini e del personale;
 - la definizione e la realizzazione del piano degli inserimenti ed il calendario degli incontri con le famiglie, d'intesa con l'ufficio comunale competente e il gruppo di lavoro;
 - l'elaborazione del piano dell'orario e dei turni di servizio del personale, sentito il gruppo di lavoro;
 - la partecipazione alle riunioni dell'assemblea dei genitori e del comitato di partecipazione;
 - lo stretto collegamento con gli uffici comunali competenti sulle problematiche del nido d'infanzia;
 - la sostituzione delle assenze brevi delle educatrici e degli educatori.
4. La coordinatrice o il coordinatore è individuato dall'ente gestore.

Art. 25 - Organizzazione del nido familiare - servizio tagesmutter

1. Il calendario d'uso è concordato e formalizzato dal gestore con le famiglie utenti.
2. La tagesmutter, sulla base di uno specifico progetto educativo che deve prevedere adeguati momenti di incontro con le famiglie utenti e che risulta elaborato in stretta collaborazione con il proprio ente di riferimento, accreditato ed iscritto all'albo provinciale, non può accogliere contemporaneamente più di cinque bambini, compresi i propri figli, se presenti durante l'orario di apertura del servizio e se di età inferiore ai tredici anni.
3. La tagesmutter non può accudire più di tre bambini contemporaneamente se tutti i bambini accolti non hanno ancora compiuto i nove mesi.
4. Ogni bambino è affidato ad un'unica tagesmutter, individuata nominalmente. Il gruppo dei bambini a lei affidato è, per quanto possibile, stabile nel tempo.
5. In presenza di bambine o bambini diversamente abili, o che si trovano in situazioni di particolare svantaggio socio-culturale, il numero dei bambini affidato ad un'unica tagesmutter è ridotto in modo da garantire il necessario supporto all'handicap.
6. In caso di malattia o di assenza della tagesmutter, il servizio deve essere comunque garantito.

Titolo V – Forme di partecipazione

Art. 26 - Partecipazione delle famiglie

1. L'amministrazione comunale garantisce e promuove la partecipazione dei genitori utenti alle scelte educative dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.
2. In particolare, per il nido d'infanzia, tale partecipazione è assicurata attraverso l'istituzione dell'assemblea dei genitori.
3. Per il nido familiare - servizio tagesmutter, nelle relative convenzioni, è richiesto all'ente gestore accreditato di garantire e documentare adeguate forme di partecipazione delle famiglie.

Art. 27 - Assemblea dei genitori del nido d'infanzia

1. L'assemblea dei genitori è costituita dai genitori di tutti i bambini e bambine iscritti al nido d'infanzia. I genitori delle bambine e dei bambini iscritti al nido d'infanzia hanno diritto di accesso e possono riunirsi in assemblea nei locali messi a disposizione presso la struttura del nido, fuori dall'orario di apertura del servizio sulla base di un preciso ordine del giorno.
2. La coordinatrice o il coordinatore del nido convoca la prima assemblea dei genitori entro i primi tre mesi di ogni anno educativo e la presiede fino all'elezione del presidente e del vice presidente
3. L'assemblea dei genitori elegge annualmente al suo interno, con le modalità che riterrà opportune, un presidente e un vice presidente che rimangono in carica per tutto l'anno educativo e comunque fino alle dimissioni del proprio bambino o bambina. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
4. Il presidente convoca l'assemblea in seduta ordinaria almeno una volta nell'anno educativo e in seduta straordinaria su motivata richiesta di almeno un terzo dei genitori dei bambini e bambine iscritti.
5. Alle riunioni dell'assemblea può assistere il personale che opera nel servizio, fatta salva l'esigenza di riunioni riservate ai soli genitori.
6. Delle riunioni è redatto il relativo verbale a cura del presidente; copia del medesimo è trasmessa al servizio comunale competente e di esso è data opportuna pubblicità all'interno del nido.
7. L'assemblea dei genitori si confronta sul progetto educativo e sul funzionamento del nido d'infanzia. Propone al gruppo di lavoro del nido e al Comune la discussione pubblica di problematiche educative o sociali nonché la realizzazione di progetti relativi all'organizzazione degli spazi ed alle iniziative di collegamento al territorio.
8. I membri dell'assemblea dei genitori decadono dalla carica quando cessano di usufruire del servizio.

Art. 28 - Partecipazione economica degli utenti del nido d'infanzia

1. La partecipazione economica delle famiglie al costo di gestione del servizio di nido d'infanzia è rappresentata da una retta mensile costituita da:
 - a) una quota fissa mensile;
 - b) una quota giornaliera.
2. La Giunta comunale definisce i criteri in base ai quali sono determinate le quote di partecipazione mensile delle famiglie per la fruizione del servizio, nonché i criteri per la concessione delle agevolazioni tariffarie.

3. Il calcolo della quota fissa è stabilito sulla base dei principi espressi dalle norme provinciali in materia, in relazione ad elementi di valutazione e/o indicatori, che tengano conto delle condizioni familiari ed economico-patrimoniali degli utenti ed è inoltre differenziato a seconda dell'articolazione di orario ed alle diverse tipologie di servizio.
4. La quota fissa mensile è dovuta per tutto il periodo di iscrizione della bambina o del bambino al nido, tranne che nei periodi di chiusura delle strutture disposte dal Comune, in occasione di festività o per cause comunque imputabili all'amministrazione, quali, a scopo puramente esemplificativo, gli scioperi, o per interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore.
5. La quota giornaliera, da corrispondersi sulla base delle presenze effettive, è uguale per tutti gli utenti e viene annualmente fissata dalla Giunta comunale secondo modalità e criteri dalla stessa stabiliti.
6. Al momento dell'ammissione e per i successivi aggiornamenti l'utente, al fine di usufruire di eventuali agevolazioni tariffarie, dovrà presentare idonea documentazione a supporto.
7. Con apposito provvedimento giuntale è determinato l'ammontare delle riduzioni da applicarsi nel caso di frequenza del nido d'infanzia contemporanea di più fratelli, nonché per il primo mese di ammissione.
8. In caso di assenze per malattie certificate e consecutive superiori a 15 giorni lavorativi, la quota fissa mensile sarà ridotta del 50%. Se tale assenza avviene a cavallo di due mesi, la riduzione del 50 % vale per una sola quota fissa mensile.
9. Il pagamento deve avvenire secondo le modalità ed entro il termine stabilito dal Comune.
10. Il mancato, ritardato o incompleto pagamento della retta, oltre a determinare l'applicazione degli interessi moratori, può comportare la sospensione della frequenza della bambina o del bambino dal nido fino al versamento della somma dovuta. La regolarizzazione del pagamento deve avvenire nel termine massimo di trenta giorni. Decorso questo termine l'utente viene considerato dimesso d'ufficio a tutti gli effetti.

Titolo VI – Disposizioni finali

Art. 29 - Informazione e trasparenza

1. I genitori e gli operatori sono chiamati a partecipare attivamente alla definizione delle linee educative dei servizi per l'infanzia; possono essere coinvolti anche organismi sociali e culturali presenti sul territorio.
2. Il Comune si dota della carta dei servizi che disciplina i rapporti con le famiglie utenti e definisce finalità, caratteristiche, modalità di gestione, livelli di qualità che intende garantire, forme di reclamo ed eventuali indennizzi riconosciuti.

Art. 30 – Norma di rinvio

1. Per quanto non specificatamente e diversamente disciplinato dal presente regolamento, trovano applicazioni le norme provinciali in materia.

Art. 31 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Le disposizioni di cui al titolo V del presente regolamento si applicano a partire dall'anno educativo 2021/2022.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si considerano abrogate le disposizioni di cui al Regolamento per la gestione del servizio di asilo nido, mediante convenzione, nei comuni di Ala e di Avio approvato con delibera consiliare n. 32 del 25.06.1997 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione dell'art. 13 contenente le disposizioni relative alla partecipazione economica delle famiglie e delle relative disposizioni attuative che trovano applicazione fino al termine dell'anno educativo 2021/2022, e al Regolamento promozione e sostegno del servizio nido familiare – servizio tagesmutter approvato con delibera consiliare n. 22 del 21.03.2006 e successive modifiche ed integrazioni, con decorrenza dal mese successivo a quello di approvazione del provvedimento di cui al 5° comma dell'art. 15 .